

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE, TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E STRUMENTI DI SVILUPPO LOCALE

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03010 del 19/03/2021

Proposta n. 7883 del 18/03/2021

Oggetto:

PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori (Misura 6.1) - Proroga straordinaria dei termini per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale e il raggiungimento dei requisiti per le competenze e conoscenze professionali e della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

OGGETTO: PSR del Lazio 2014-2020 (Reg. UE n. 1305/2013). Misura/Sottomisura/Tipologia di Operazione 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori (Misura 6.1) – Proroga straordinaria dei termini per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale e il raggiungimento dei requisiti per le competenze e conoscenze professionali e della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente Area Produzioni Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di Sviluppo Locale;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n.1, “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, ed, in particolare, l'art. 38 “Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale” ove è previsto che la Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio (cd “Regola n+3”);

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di aiuto previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i Regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 335/2013 della Commissione che modifica il Regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul aiuto allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il aiuto in materia di cambiamenti climatici, la Determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il regolamento delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, e in particolare l'art. 4, in materia di "Forza maggiore e circostanze eccezionali";

VISTO il Regolamento (UE) N. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il aiuto in materia di cambiamenti climatici, la Determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE) 1242/2017 della Commissione del 10 luglio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni "Nuove norme sul procedimento amministrativo";

VISTO il Programma di sviluppo rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020, approvato dalla Commissione UE con decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il PSR 2014-2020 del Lazio attribuisce al Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca il ruolo di Autorità di Gestione (AdG) del medesimo Programma;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 211 del 7/5/2018, con la quale è stato conferito al dott. Mauro Lasagna l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, ora denominata Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017, e successive modifiche e integrazioni, concernente: Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Disposizioni regionali di attuazione per le misure "a investimento";

VISTA la Determinazioni n. G 16774 del 3/12/2017 e n. G07270 del 19/06/2020 con le quali sono state definite, nell'ambito del sistema dei controlli della Misura 6.1 del PSR 2014/20 del Lazio, le riduzioni/esclusioni per inadempienze dei beneficiari.

TENUTO CONTO che i regimi di aiuto previsti nell'ambito delle varie misure del PSR 2014/2020 del Lazio sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di aiuto e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

VISTO il bando pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale n. G03872 del 18/04/2016 e la successiva Determinazione n. G15352 del 19/12/2016 per l'approvazione del relativo testo consolidato (Identificativo SIAN 1306), con le quali si è proceduto alla prima attivazione della Misura 06 Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese – Sottomisura 6.1 Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori, Tipologia di operazione 6.1.1 Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori" (Misura 6.1) del PSR 2014/2020 del Lazio ed avviata la raccolta delle domande di sostegno da parte di giovani agricoltori;

VISTO il bando pubblico di cui alla Determinazione dirigenziale n. G17307 del 20/12/2018, con la quale si è proceduto alla seconda attivazione della Misura 06 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese" (Articolo 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per i giovani agricoltori" – Tipologia di operazione 6.1.1 "Aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori" (Misura 6.1) del PSR 2014/2020 del Lazio (Identificativo SIAN 21721), ed avviata la raccolta delle domande di sostegno da parte delle ditte richiedenti;

CONSIDERATO che i richiamati bandi pubblici in linea con le indicazioni programmatiche stabiliscono che:

- i requisiti e le condizioni di ammissibilità devono essere posseduti dal giovane agricoltore al momento della presentazione della domanda di sostegno fermo restando la possibilità di concedere una deroga pari 36 mesi a decorrere dalla data del formale provvedimento di concessione del contributo per soddisfare il requisito delle conoscenze e competenze professionali;
- il giovane agricoltore deve procedere alla corretta e completa attuazione del Piano di Sviluppo Aziendale entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno ovvero dalla data di adozione del formale provvedimento di concessione dell'aiuto;
- il giovane agricoltore deve dimostrare entro i 36 mesi successivi alla data di adozione del formale provvedimento di concessione dell'aiuto l'ottenimento della qualifica di IAP sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del D. Lgs 99/2004 e ss.mm.ii;

CONSIDERATO che lo stato emergenziale correlato alla pandemia COVID e le relative misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, di volta in volta emanate dal governo italiano, hanno determinato una oggettiva impossibilità da parte dei giovani agricoltori beneficiari a completare entro i 36 mesi il Piano di Sviluppo Aziendale, in ragione delle difficoltà intervenute per l'acquisizione di beni o forniture o per la realizzazione di investimenti strutturali resi, tra l'altro, ancor più difficili dai notevoli ritardi intervenuti per il rilascio delle autorizzazioni, nulla-osta o pareri da parte degli enti pubblici competenti, necessari per l'acquisizione della "cantierabilità" ed il relativo avvio dei lavori;

DATO ATTO che lo stato di emergenza sanitaria, dichiarato in Italia con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ed i conseguenti atti normativi ed amministrativi, hanno comportato una importante riduzione della mobilità delle persone e l'impossibilità di svolgere una serie di attività in presenza e l'introduzione di norme per il distanziamento sociale, le restrizioni degli spostamenti, la quarantena e l'isolamento con inevitabili conseguenze immediate e dirette su molte attività economiche e formative;

TENUTO CONTO che le competenze professionali, se non già possedute dal giovane agricoltore in base ad altri titoli professionalizzanti possono essere conseguite, tra l'altro, attraverso un percorso formativo finanziato con la Misura 1 "Formazione e acquisizione di competenze" del PSR 2014/20 del Lazio, in quanto questa prevede la realizzazione di corsi specifici per il conseguimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);

DATO ATTO che, tra le attività che gli enti di formazione non hanno potuto svolgere nell'ambito della richiamata Misura 1.1., sono ricomprese anche tutte le operazioni propedeutiche all'avvio dei corsi tra cui la selezione dei destinatari della formazione;

DATO ATTO, pertanto, che gli Organismi di Formazione non hanno potuto svolgere secondo le ordinarie condizioni le attività formative così da consentire ai giovani agricoltori, entro il termine dei 36 mesi, di soddisfare il requisito delle adeguate e conoscenze e competenze professionali e, in conseguenza anche l'ottenimento dei requisiti per la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP);

DATO ATTO, infine, che in considerazione del perdurare della pandemia, l'Autorità di Gestione del PSR ha proceduto ad autorizzare anche i corsi ammessi a finanziamento nell'ambito del II bando della TO 1.1.1 in modalità FAD (Formazione A Distanza), coerentemente con la modifica del PSR approvata con decisione UE C(2020) 5669 finale del 13 agosto 2020.

CONSIDERATO che, in ragione delle motivazioni suesposte e visto il considerevole numero di giovani agricoltori autorizzati al finanziamento in attuazione dei suddetti bandi pubblici, vi è l'elevato rischio che alcuni di essi non riescano a completare le attività formative necessarie per il conseguimento delle competenze professionali nei termini previsti dalle disposizioni attuative della Misura;

CONSIDERATO che tale rischio era stato, peraltro, già evidenziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai competenti servizi della Commissione UE con nota prot. N. 1181 del 3 aprile 2020, dove si manifestava, tra l'altro, l'esigenza di una deroga al "periodo di grazia" di cui all'art. 2 par. 3 del reg. 807/2014

TENUTO CONTO che, alla suddetta richiesta del Ministero, la Commissione UE rispondeva con nota AGRI.DDG3.I.1/MW(2020)2631139, nella quale, a pag. 2, secondo capoverso, è riportato che: *"The Commission services have in particular issued guidelines that your administration can use to identify the instances in which circumstances resulting from the COVID-19 outbreak qualify as a force majeure event and thus constitute a valid justification for the incapacity to comply with an obligation, including the eligibility of expenditure already made for projects/operations in the framework of rural development programmes that cannot be partially or fully implemented due to the crisis linked to COVID-19."*, chiarendo di fatto che i servizi della Commissione hanno emanato orientamenti che la Regione può utilizzare per identificare i casi in cui le circostanze derivanti dall'epidemia di COVID-19 si qualificano come un evento di forza maggiore e costituiscono, quindi, una valida giustificazione per l'incapacità di adempiere a ammissibilità delle spese già effettuate per progetti/operazioni nel quadro di programmi di sviluppo rurale che non possono essere parzialmente o totalmente attuati a causa della crisi legata a COVID-19.

PRESO ATTO, pertanto, che la Commissione UE demanda allo Stato membro, l'individuazione dei casi in cui le circostanze derivanti dall'epidemia di COVID-19 si qualificano come un evento di forza maggiore e costituiscono quindi una valida giustificazione per l'incapacità dei beneficiari di rispettare un obbligo o un requisito di ammissibilità delle spese già effettuate per progetti /operazioni nell'ambito delle misure di sviluppo rurale, che non possono essere parzialmente o totalmente attuati a causa della crisi legata al COVID-19.

VISTA la nota n. 1068031 del 9 dicembre 2020 con la quale l'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale e l'Autorità di Gestione del Programma, anche dopo una interlocuzione avviata con i Servizi UE, rappresentano tale situazione di difficoltà richiedendo un pronunciamento sulla possibilità di concedere una proroga per il raggiungimento dei requisiti differiti e il relativo completamento del Piano di Sviluppo Aziendale che il giovane agricoltore deve realizzare quale adempimento degli obblighi e degli impegni assunti e l'ottenimento del pagamento del saldo finale (seconda rata del premio);

VISTA la nota del MIPAAF n. 0108837 del 5 marzo 2020 con la quale, in risposta alla suddetta richiesta prot. n. 1068031-del 9 dicembre 2020 dell'AdG, preso atto dello stato di difficoltà per l'attuazione Misura, esprime piena condivisione riguardo l'iniziativa relativa alla concessione di un periodo di proroga per l'adempimento degli impegni assunti e la dimostrazione dei requisiti differiti;

PRESO ATTO che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 costituisce di fatto una causa di forza maggiore, in aderenza a quanto precisato con la Comunicazione C (88) 1696 relativa alla "forza maggiore" del diritto agrario europeo con la quale la Commissione ha individuato gli elementi costitutivi di tale evenienza, ossia l'elemento oggettivo (la circostanza anormale, indipendente dall'operatore) e l'elemento soggettivo (conseguenze inevitabili malgrado tutta la diligenza usata);

ATTESO che l'attuale situazione di difficoltà, collegata in particolare alle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19, farà prevedibilmente sentire i suoi effetti anche dopo che sarà trascorsa l'attuale scadenza del periodo emergenziale, fissata al 30 aprile 2021;

PRESO ATTO, tra l'altro, degli indirizzi espressi dalla Commissione Europea, con riguardo specifico all'uso del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per far fronte all'impatto socioeconomico dell'epidemia da coronavirus nelle aree rurali, che sollecitano gli Stati Membri e le Autorità di Gestione dei PSR ad adottare approcci improntati alla flessibilità di applicazione delle

Misure ed alla capacità di rispondere alle necessità espresse dal mondo agricolo in modo da minimizzare l'impatto della epidemia;

CONSIDERATO, allo stesso tempo, che le prescrizioni di contrasto all'epidemia potrebbero, in diversi casi, avere avuto una ridotta incidenza sulla capacità del beneficiario di far fronte ai propri obblighi e che occorre comunque assicurare un avanzamento della spesa del PSR di livello sufficiente per scongiurare il rischio del disimpegno automatico dei fondi non utilizzati, come previsto dal richiamato art. 38 del Reg. UE n. 1306/2013;

TENUTO CONTO anche di quanto indicato sempre al comma 1 del citato art. 103 del D.L. n.18/2020, laddove si specifica che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.";

RITENUTO, in ordine alle suesposte motivazioni, di concedere una proroga ai giovani agricoltori che hanno aderito ai bandi pubblici attuativi della Misura 6.1 del PSR 2014/2020 per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale per il quale è stato riconosciuto ed autorizzato il finanziamento ed il relativo soddisfacimento del requisito differito delle competenze e conoscenze professionali e l'ottenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)

RITENUTO congruo, in questa fase, che la proroga concessa possa essere pari ad un periodo di 6 (sei) mesi;

DATO ATTO che la figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), nell'ambito attuativo della Misura 6.1 del PSR 2014-2020, è equiparata a quella di Coltivatore Diretto (CD);

RITENUTO, inoltre, di stabilire nel contempo che la suddetta proroga possa essere concessa:

1. a seguito di specifica istanza da parte del giovane agricoltore;
2. esclusivamente per motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19, per cui l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base della documentazione fornita dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando pubblico di riferimento;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di concedere una proroga di 6 (sei) mesi ai giovani agricoltori che hanno aderito ai bandi pubblici attuativi della Misura 6.1 del PSR 2014/2020 una proroga per il completamento del Piano di Sviluppo Aziendale per il quale è stato riconosciuto ed autorizzato il finanziamento e per il relativo soddisfacimento del requisito differito delle competenze e conoscenze professionali e l'ottenimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o di Coltivatore Diretto (CD);
- di stabilire nel contempo che la suddetta proroga possa essere concessa:
 1. a seguito di specifica istanza da parte del giovane agricoltore;
 2. esclusivamente per motivi imputabili agli effetti dell'epidemia da Covid-19, per cui l'istruttoria della proroga straordinaria dovrà verificare, sulla base della documentazione fornita dal richiedente, se la crisi sanitaria e i conseguenti effetti economici determinati dalle misure di contrasto della pandemia siano l'effettiva causa del ritardo nella realizzazione degli investimenti, ovvero se i suoi effetti siano di portata tale da ostacolare l'adempimento entro i tempi massimi previsti dal bando pubblico di riferimento.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sui siti web istituzionali.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRETTORE
Dott. Ing. Mauro Lasagna